

## **Deliberazione 15 dicembre 2011 - ARG/gas 180/11**

### **Modifiche ai criteri generali di applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12 del TIVG in materia di determinazione e applicazione del termine P e modifiche all'articolo 22 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 dicembre 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) ;
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane” approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 28 luglio 2011, DCO 31/11, recante “Commercializzazione del gas naturale nel mercato al dettaglio. Prezzi e remunerazione dell'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio e criteri per l'applicazione dei corrispettivi ai clienti finali” (di seguito: DCO 31/11).

## Considerato che:

- l'articolo 22 della deliberazione n. 138/04 stabilisce le modalità di determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (di seguito: termine P) del gas naturale per ciascun anno solare, calcolato sulla base dei valori mensili del potere calorifico superiore e dei volumi riconsegnati nell'anno solare precedente, prevedendo in particolare che:
  - l'impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunichi all'impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del termine P determinati ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo;
  - l'impresa di trasporto pubblici nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile;
- il comma 12.4 del TIVG definisce le modalità di utilizzo del termine P ai fini della conversione in euro/Smc dei corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela espressi in euro/GJ;
- il comma 12.5 del TIVG prevede che, qualora al termine di ciascun anno solare si registri uno scostamento tra il termine P utilizzato ai fini delle conversioni di cui al comma 12.4 del TIVG e il termine P calcolato sulla base dei valori mensili del potere calorifico superiore relativi al medesimo anno superiore al 5%, l'esercente la vendita provveda ad effettuare il relativo conguaglio al cliente finale;
- la metodologia, di cui al comma 12.5 del TIVG, non consente di trasferire al cliente finale gli effetti delle variazioni del potere calorifico superiore che si traducono in una variazione del termine P in valore assoluto inferiore alla soglia del 5%, ciò comportando un impatto sull'equilibrio tra ricavi e costi nella vendita ai clienti finali a cui si applica il servizio di tutela nei casi in cui tali variazioni si attestino a valori molto vicino a tale soglia;
- il DCO 31/11 ha tra l'altro proposto, al punto 8, modifiche ai criteri generali di applicazione dei corrispettivi per il gas naturale, prevedendo una nuova formula di calcolo delle modalità di conversione dei corrispettivi stessi e l'eliminazione della soglia del 5% per operare il conguaglio al cliente finale;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 31/11, in riferimento al precedente punto, gli operatori hanno espresso un generale consenso alle modifiche proposte nonché le seguenti specifiche esigenze:
  - la definizione di apposite soluzioni nel caso di mancato o ritardato invio da parte delle imprese di distribuzione all'impresa di trasporto dei dati necessari ai fini del calcolo del termine P;
  - la disponibilità tempestiva del dato da utilizzare ai fini della fatturazione;
  - la minimizzazione dell'eventuale ricorso ai conguagli;
- in corso d'anno si possono verificare delle modifiche alle configurazioni degli impianti di distribuzione a seguito di interconnessione dei medesimi e, conseguentemente, si rende necessario definire le modalità con le quali procedere alla determinazione del termine P.

## **Ritenuto:**

- opportuno rivedere i criteri generali di regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12 del TIVG, con particolare riferimento alle modalità di trasformazione dei corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc, prevedendo una metodologia che consenta di trasferire al cliente finale gli effetti derivanti da qualsiasi variazione del termine P, attraverso l'eliminazione della soglia del 5% prevista al comma 12.5;
- opportuno, nell'ambito delle finalità di cui al precedente punto, identificare una metodologia che consenta di minimizzare gli oneri amministrativi derivanti da un eventuale conguaglio;
- opportuno modificare il comma 12.4 del TIVG, prevedendo che, a partire dall'1 gennaio 2012, i corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ siano trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc tenendo in considerazione anche il differenziale tra il termine P dell'anno solare in corso e il termine P relativo all'anno solare precedente, utilizzato ai fini della fatturazione ai clienti finali del servizio di tutela;
- opportuno prevedere che sia definita un'apposita formula di calcolo in fase di prima applicazione, al fine di tener conto degli effetti segnalati dagli operatori relativamente all'anno 2010 e consentire di trasferire al cliente finale gli effetti delle variazioni del potere calorifico superiore che si sono tradotti in una variazione del termine P in valore assoluto inferiore alla soglia del 5%;
- necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 22 della deliberazione n. 138/04 al fine di rendere disponibili agli operatori le informazioni necessarie alle nuove modalità di conversione, prevedendo altresì che tali modifiche siano apportate prima delle scadenze di cui ai commi 22.3 e 22.4 della medesima deliberazione, così da consentire agli esercenti la vendita di fatturare i consumi relativi all'anno solare 2012 utilizzando tali nuove modalità;
- opportuno, nel caso di modifica degli impianti di distribuzione dovuta ad interconnessione dei medesimi, dettagliare gli adempimenti funzionali alla determinazione del termine P, anche nei casi in cui gli impianti che vengono interconnessi siano gestiti da imprese diverse;
- opportuno prevedere apposite modalità di determinazione per gli esercenti la vendita nel caso di mancato o ritardato invio dei valori relativi al potere calorifico superiore convenzionale da parte delle imprese distributrici all'impresa di trasporto, stabilendo al contempo che l'impresa di trasporto segnali all'Autorità i mancati o ritardati invii per i seguiti di competenza

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### ***Modifiche alla deliberazione n. 138/04***

1.1 L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

## “Articolo 22

### *Determinazione del potere calorifico superiore convenzionale $p_t$ del gas naturale*

22.1 In un impianto di distribuzione con singolo punto di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico superiore convenzionale  $p_t$  per l'anno  $t$  secondo la seguente formula:

$$p_t = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \cdot PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

dove:

- $PCS_i$  è il potere calorifico superiore mensile del gas, determinato dall'impresa di trasporto come media dei valori dei PCS giornalieri ponderati per i volumi giornalieri, consegnato in ciascun punto di consegna in ogni mese  $i$  del precedente anno civile  $t - 1$ ;
- $V_i$  sono i volumi mensili, espressi in standard metri cubi, consegnati in ciascun punto di consegna nel precedente anno civile  $t - 1$ .

22.2 In un impianto di distribuzione con  $n$  punti di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico convenzionale per l'anno  $t$  secondo la seguente formula:

$$p_t = \frac{\sum_{j=1}^n V_j \cdot p_j}{\sum_{j=1}^n V_j}$$

dove:

- $p_j$  è il potere calorifico superiore convenzionale del gas in ogni punto di consegna  $j$  determinato ai sensi del comma 22.1;
- $V_j$  sono i volumi annui, espressi in standard metri cubi, consegnati nei punti di consegna nell'impianto di distribuzione nel precedente anno civile  $t - 1$ .

22.3 L'impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all'impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale  $p_t$  determinati ai sensi del presente articolo.

22.4 L'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L'impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti.

22.5 Nel caso in cui nel corso dell'anno  $t-1$  due o più impianti di distribuzione vengano interconnessi, l'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di

punti di riconsegna, con la comunicazione di cui al comma 22.3 trasmette all'impresa di trasporto:

- il valore del termine  $p_t$  calcolato ai sensi del comma 22.2;
- il valore del termine  $p_{t-1}$  calcolato ai sensi del comma 22.2;

22.6 L'impresa di trasporto trasmette, entro il 30 marzo di ciascun anno, all'Autorità l'eventuale elenco delle imprese di distribuzione che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 22.3 entro i termini previsti, per le valutazioni sui seguiti di competenza.

## **Articolo 2**

### *Modifiche al TIVG*

2.1 Al comma 12.4 le parole “ $P$  è il potere calorifico superiore convenzionale della località, espresso in GJ/Smc” sono sostituite dalle seguenti:

“ $P$  è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula:

$$P = p_t + (p_t - p_{t-1})$$

con:

$p_t$  è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;

$p_{t-1}$  è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto.”;

2.2 Il comma 12.5 è sostituito dal seguente:

“12.5 Fino alla disponibilità degli elementi necessari al calcolo del nuovo termine  $P$  l'esercente la vendita può utilizzare il precedente valore, provvedendo successivamente agli eventuali conguagli ai clienti finali.”

## **Articolo 3**

### *Disposizioni transitorie e finali*

3.1 Ai fini della conversione dei corrispettivi per l'anno 2012, solo nei casi in cui nel corso dell'anno 2011 non sia stato effettuato il conguaglio previsto dal comma 12.5 del TIVG, in sostituzione della formula di cui al comma 12.4 del TIVG, così come modificato dal presente provvedimento, deve essere utilizzata la formula seguente:

$$P = p_t + (p_t - p_{t-1}) + (p_{t-1} - p_{t-2})$$

con:

$p_t$  è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare 2012, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;

$p_{t-1}$  è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare 2011, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;

$p_{t-2}$  è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare 2010, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto.

- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data dell'1 gennaio 2012.
- 3.3 Il TIVG e la deliberazione n. 138/04 sono ripubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) con le modifiche risultanti dal presente provvedimento.

15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*